



Atto Dirigenziale
N. 1914 del 23/07/2020

Classifica: 008.11.01

Anno 2020

(7195075)

<i>Oggetto</i>	RINNOVO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA (AI SENSI DEGLI ARTT. 214 E 216 DEL D. LGS. 152/06 E SMI) SOCIETA' FABIO DEL BRAVO SRL, SEDE LEGALE VIA G. LANZA 38 E SEDE IMPIANTO VIA O. SPADARO, FIRENZE (FI).
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	DIPARTIMENTO TERRITORIALE
<i>Riferimento PEG</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	Dott. ssa Maria Cecilia Tosi
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	TOSI MARIA CECILIA - DIPARTIMENTO SVILUPPO AREA TERRITORIALE

BIZRO

Il Dirigente / Titolare P.O.

Visti:

- il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., parte IV e in particolare gli artt. 214 e 216 relativi alle procedure semplificate;
- il D.M. 05/02/98 e smi “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli art. 31 e 33 del D.Lgs. 22/97”;
- la L.R. 18/05/1998, n° 25 e smi “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”;
- la L.R. 12/07/2019 n.42 “Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle funzioni oggetto della sentenza della Corte Costituzionale 129/2019. Modifiche alla L.R. 22/2015”;

- la D.G.R.T. 743 del 3/06/2019 “Determinazioni organizzative a seguito della Sentenza Corte Costituzionale n.129/19”;
- la vigente disciplina statale e regionale in materia di procedimento amministrativo, ed in particolare la L. n.241/1990 s.m.i. e la L.R. n.40/2009 s.m.i.;
- il D.P.R. n.160 del 7/9/2010 e s.m.i. “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008”.

Premesso:

- che la società FABIO DEL BRAVO SRL ha presentato al SUAP del Comune di Firenze in data 29/04/2020, pratiche SUAP n. 3309/2020 e n.3311/2020, la comunicazione di rinnovo d'iscrizione al Registro Provinciale ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. per la gestione di rifiuti non pericolosi presso l'impianto di via O. Spadaro, Firenze (FI);
- che il SUAP ha trasmesso la documentazione alla Città Metropolitana di Firenze in data 14/05/2020 con prot. n. 18038;
- che con nota prot. 18964 del 18/05/2020 la Città Metropolitana di Firenze ha inviato richiesta di integrazioni alla società FABIO DEL BRAVO SRL;
- che con prot. n. 23860 del 22/06/2020 sono pervenute all'ufficio scrivente le integrazioni richieste;
- che la Società FABIO DEL BRAVO SRL (P. IVA 04280770480), con sede legale in via G. Lanza n.38, Firenze (FI), è iscritta al n. 1002/FI del Registro della Città Metropolitana di Firenze di cui all'art. 216 del D.Lgs. n°152/06 e s.m.i., per la gestione in forma semplificata di rifiuti non pericolosi, per l'operazione di recupero di messa in riserva (R13), presso l'impianto di via O. Spadaro, Firenze (FI);
- che la società FABIO DEL BRAVO SRL conduce l'attività messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi di cui al punto 7.1 dell'Allegato 1 del DM 05/02/1998;
- che la Società ha dichiarato che l'attività rientra nei casi di cui all'art. 3 comma 3 del DPR 59/2013 e pertanto è esclusa dall'obbligo di presentazione di richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale;
- che la Società ha dichiarato l'invarianza delle condizioni e dei presupposti alla base della precedente comunicazione;

- che per quanto riguarda l'assoggettabilità alle procedure di V.I.A, l'Allegato IV, parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i., in particolare il punto 7 lettera "z.b", prevede che i progetti di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, da sottoporre alla verifica di assoggettabilità di VIA, siano quelli con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, e nei quali siano condotte operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte IV del D.Lgs 152/06 e tenuto conto che l'impianto in oggetto non rientra nel punto 7 lettera "z.b" sopra citato, non deve essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità di VIA;

Tenuto conto inoltre, in particolare, dell'allegato 4 sub-allegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998, per la parte riguardante le quantità massime di rifiuti non pericolosi (di cui all'allegato 1, sub-allegato 1 del DM 5 febbraio 1998) sottoposti all'attività di recupero di messa in riserva;

Considerato:

che dagli esiti dell'istruttoria d'ufficio effettuata da questo Ente è risultata la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti per l'attività di recupero rifiuti in procedura semplificata;

Dichiarata l'assenza di conflitto di interesse da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dalla L. n. 150/6 Novembre 2012;

Dato atto inoltre che l'Ufficio presso il quale sono conservati gli atti relativi al procedimento è l'Ufficio Ambiente del Dipartimento Sviluppo Area Territoriale della Città Metropolitana di Firenze, Via Cavour 1, 50123 Firenze.

Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 29/12/2017 con il quale è stato conferito l'incarico di Coordinamento del Dipartimento "Sviluppo Area Territoriale" e della Direzione "Patrimonio e TPL";

DETERMINA

- 1) di rinnovare l'iscrizione al n. 1002/FI del Registro delle imprese che effettuano attività di recupero in procedura semplificata di cui all'art. 216 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. della società FABIO DEL BRAVO SRL (P.IVA 04280770480), con sede legale in via G. Lanza 38 e sede impianto in via O. Spadaro, Firenze (FI);
- 2) di rilasciare alla predetta Società il certificato d'iscrizione in Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente Atto, contenente tipologie e quantità di rifiuti ai sensi del DM 05/02/98;
- 3) di stabilire e dare atto che:
 - a) l'iscrizione sopra rinnovata non sostituisce le autorizzazioni, concessioni e/o nullastata richiesti per la gestione dell'attività e di competenza di altri settori, amministrazioni e/o enti preposti alla tutela dell'ambiente, del territorio, della salute dell'uomo e della sicurezza sul lavoro;

- b) questa Amministrazione non valuta, per espressa previsione della norma, in sede di iscrizione al Registro Provinciale di Firenze di cui all'art. 216 del D.Lgs. N°152/06, elementi relativi a normative diverse dalla normativa tecnica sui rifiuti (D.M. 5/2/98 o D.M. 161/2002). Pertanto l'iscrizione non esime i singoli soggetti dal rispetto di ogni altra normativa, in primis le norme urbanistico-edilizie, quindi all'acquisizione di tutti i titoli abilitativi necessari per l'esercizio dell'attività. La sospensione o revoca di anche un solo titolo abilitativo comporta automaticamente la sospensione dell'iscrizione al Registro e di conseguenza la sospensione dell'attività di recupero rifiuti.
- c) l'iscrizione è valida 5 anni dalla comunicazione di rinnovo (presentata al Comune di Firenze il 29/04/2020) ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n°152/06 e s.m.i., per la gestione in forma semplificata di rifiuti non pericolosi, e dunque fino al 29/04/2025;
- d) al momento del rinnovo, la comunicazione ai sensi del comma 5, art. 216, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, dovrà essere presentata a questo Ufficio, tramite il SUAP competente, 120 giorni prima della data di scadenza dell'iscrizione sopra riportata;
- e) qualsiasi variazione sostanziale come ad esempio variazioni societarie, dei requisiti personali, delle caratteristiche tecniche dell'impianto, dei quantitativi/tipologie di rifiuti, deve essere tempestivamente comunicata a questo ufficio tramite il SUAP competente;
- f) l'accertamento delle caratteristiche di non pericolosità del rifiuto e la conseguente responsabilità resta a carico del gestore dell'impianto di recupero che dovrà accertare, con una frequenza e modalità valutate caso per caso, le caratteristiche proprie del rifiuto;
- g) i materiali in uscita dovranno essere recuperati nei modi previsti dai singoli punti di identificazione del D.M 5 febbraio 1998, come rifiuti recuperabili o come materie prime secondarie. Nel caso in cui i materiali in uscita dall'impianto non abbiano le caratteristiche di Materie Prime Secondarie o di prodotti, ma siano identificati come rifiuti, gli stessi, in uscita dall'impianto, dovranno essere accompagnati da formulario di identificazione;
- h) per i rifiuti per cui viene effettuata la sola attività di messa in riserva, la Ditta dovrà inviarli al recupero conformemente alle operazioni descritte nel relativo punto dell'All.1, suball.1 del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- i) per l'effettuazione delle operazioni di recupero, dovrà essere rispettato oltre che il singolo punto descrittivo dell'attività, quanto previsto dalle norme del D.M 5 febbraio 1998 e s.m.i. e suoi allegati. In particolare nel caso di effettuazione di operazione R13, dovrà essere rispettato anche il comma 8, dell'art. 6 del suddetto D.M. che regola il passaggio di rifiuti riutilizzabili da operazione R13 (messa in riserva) ad altra R13;

l) Ai sensi del comma 6 dell'art. 214 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, la Ditta è tenuta a versare il diritto di iscrizione annuale entro il 30 aprile di ogni anno, in base alla classe di appartenenza come specificato dal D.M 350 del 21 luglio 1998, effettuando il pagamento sul conto corrente avente i seguenti estremi:

- codice IBAN: IT81K0200802837000101176799
- Intestazione: "Città Metropolitana di Firenze";
- Causale: "Diritto iscrizione annuale registro recupero rifiuti - Art. 216 del D.Lgs. 152/06."

che il mancato pagamento entro i termini previsti comporta la sospensione dell'iscrizione e la conseguente cancellazione dal registro delle imprese;

m) di precisare che al momento della cessazione definitiva dell'attività dovrà essere data attuazione al piano di chiusura dell'impianto e ripristino del sito. Entro 30 giorni dalla cessazione dell'attività la ditta è tenuta a presentare alla Città Metropolitana di Firenze, una relazione tecnica che dimostri la corretta chiusura dell'impianto e il ripristino dell'area. Tale relazione dovrà essere presentata anche al Comune competente ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 del D.Lgs 152/06.

4) di trasmettere il presente Atto al SUAP del Comune di Firenze per la sua trasmissione alla società FABIO DEL BRAVO SRL dandone comunicazione al presente ufficio, all'Azienda USL Toscana Centro, all'ARPAT, alla Sezione Regionale del catasto rifiuti presso ARPAT, all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali – Sezione Regionale della Toscana, all'Ufficio Urbanistica e Ambiente del Comune;

5) di precisare, altresì, che il presente atto afferisce esclusivamente alla materia disciplinata dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e fa salvi i diritti di terzi;

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR della Toscana nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione del presente Atto.

Firenze 23/07/2020

**TOSI MARIA CECILIA - DIPARTIMENTO SVILUPPO
AREA TERRITORIALE**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”